

STATUTO "CAMbianti APS"



ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "Cambiamenti APS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede in via R. D'Ortensio, 12 e sede operativa in Piazza Alessandrini, 22, entrambe a Pescara.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nel settore di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1, lettere

(a.) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1,2 della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n°112 e successive modificazioni

(i.) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

1. l'Associazione si prefigge quale scopo di utilità sociale il cambiamento della cultura della mascolinità affinché tutte le forme di prevaricazione tipiche delle culture patriarcali siano ruscate in favore della valorizzazione delle vicinanze e del riconoscimento della parità di diritti e dignità delle persone senza distinzione di genere e orientamento sessuale religione cultura o provenienza.



Questo documento è firmato digitalmente da
Luca Battaglia
Mail PEC: luca.battaglia@pec.it

Firmato
digitalmente da
BATTAGLIA LUCA
C=IT

Handwritten signature: Luca Battaglia

Handwritten signature: Luca Battaglia

Handwritten signature: Luca Battaglia

Handwritten signature: Luca Battaglia

Handwritten signature: Luca Battaglia

Handwritten signature: Luca Battaglia

Handwritten signature: Luca Battaglia

2. L'Associazione rivolge attenzione alle tematiche connesse alla violenza di genere nelle sue molteplici forme ed in particolare sui maltrattamenti compiuti da uomini a scapito di donne

3. L'Associazione promuove l'indagine sul sistema di potere alla base delle relazioni violente favorendo tramite la comunicazione e l'empatia nuove modalità di relazione tra uomini e tra donne e uomini, in cui l'incontro con l'altro e l'affermazione di sé avvenga senza prevaricazioni.

4. L'Associazione promuove negli ambiti sociali momenti di incontro tra le persone al fine di riconoscere la diversità degli individui e la conoscenza delle dinamiche sociali culturali e intra personali della differenza di genere.

L'Associazione si ispira e trae spunto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia) e ratificata in Italia con la LEGGE 27 giugno 2013, n. 77. facendone proprie le tematiche e gli obiettivi.

Al fine di raggiungere le proprie finalità l'Associazione opererà nel settore dell'assistenza sociale, nella formazione sociale e socio-sanitaria e nell'istruzione dei diritti civili ed in particolare al contrasto, l'intervento e la prevenzione sui temi della violenza di genere contro le donne i minori tramite la promozione di programmi di cambiamento rivolti a uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive, con attenzione agli aspetti della genitorialità e con l'impegno di promuovere il cambiamento sociale

5. L'Associazione si ispira al principio che la dignità umana comprende il diritto di condurre una vita consona alla propria identità di genere ed il diritto di autodeterminare le personali scelte di vita.

6. L'Associazione si propone di favorire il confronto e la collaborazione di tutte le realtà interessate ai temi dell'identità di genere binaria e non binaria e della fluidità di genere, al fine di approfondire la conoscenza di queste realtà a livello scientifico e sociale e promuovere aperture culturali verso la libertà di espressione delle persone transessuali e transgender in tutti i loro aspetti.

In particolare, l'Associazione si adopera per la definizione di linee guida di intervento medico, chirurgico, psicologico e legale a garanzia della qualità dell'assistenza alle persone che intraprendono percorsi di adeguamento ed a garanzia delle attività dei professionisti.

7. L'Associazione si adopera per supportare la realizzazione di interventi integrati psico-medico-chirurgico-sociali in tutti i processi di adeguamento.

Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione si propone di:

promuovere l'informazione e la formazione sui temi inerenti identità di genere;

sollecitare e promuovere la costituzione di una rete di servizi integrati sia pubblici che privati su tutto il territorio nazionale, che consentano a tutti i livelli corretti ed efficaci interventi in materia;

Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione si propone inoltre di:

Promuovere la partecipazione alle proprie attività di esperti ed operatori in campo clinico, sociale e giuridico;

Collaborare con gli operatori del settore, anche al fine di divulgarne le linee di indirizzo e le rispettive attività;

promuovere la collaborazione con enti pubblici e privati, in particolare con il Servizio Sanitario Nazionale, con università ed istituti di ricerca scientifica e terapeutica.

8. Promuovere, realizzare, gestire iniziative, strutture, servizi volti a migliorare le condizioni di vita delle persone LGBTQI+ e a soddisfare bisogni ed esigenze loro specifiche.

L'APS, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017;

.....
L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

Handwritten signatures and initials on the right margin:
1. Top signature (possibly "Piero")
2. Signature "Dario"
3. Signature "Luis"
4. Signature "Maurizio"
5. Signature "Giacca"
6. Signature "Luis"
7. Signature "Luis"
8. Initials "BC" at the bottom

le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

associazioni di promozione sociale;

altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto dall'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e l'approvazione del programma e delle attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo (eventuale).

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. (regola generale può essere modificato).

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante (lettera, mail, avviso affisso nella sede associativa) L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega (max tre). Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- a) Approvare il bilancio;
- b) Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- f) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Organo di amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 7 giorni
5. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
6. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eeguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

BE L'As Admin ricopre
 il Dope Mand di Sita

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 10

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo, che la consente entro 5 giorni presso la sede dell'Associazione.

ART. 11 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

I soci:

	
	
	
	